

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Paola CARELLO	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avvocato [OMISSIS], in proprio avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste, n. 17/2021, assunta il 16.12.2021, depositata in pari data e notificata il 27.2.2022, nel procedimento nel proc. 118/2020; per il ricorrente nessuno è comparso.

per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, regolarmente citato, nessuno è comparso;

udita la relazione del Consigliere avv. Vittorio Minervini,

inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con riduzione della sanzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione inviata dal COA di Udine e ricevuta il 18.11.2020 dal CDD di Trieste con la quale è stato rappresentato come l'avv. [OMISSIS] non avesse assolto l'obbligo formativo per il triennio 2017/2019 non avendo conseguito alcun titolo formativo.

Dopo l'avviso della segnalazione all'incolpato da parte del CDD e comunicazione di avvio di fase istruttoria, nel corso della quale l'avv. [OMISSIS] non intese depositare alcunché, il CDD approvava il capo d'incolpazione a carico dell'avv. [OMISSIS] *“Per non aver adempiuto all'obbligo formativo nel triennio 2017- 2019 non avendo conseguito alcun credito formativo in luogo del numero minimo di sessanta. Così violando gli artt. 15 e 70-6 del Codice Deontologico Forense. In Udine a tutto il 31 dicembre 2019.”*

In difetto di alcuna partecipazione al procedimento da parte dell'avv. [OMISSIS], il quale non ritenne di partecipare al dibattimento fissato per il 16.11.2021, Il CDD al termine del giudizio disciplinare ha ritenuto provato l'addebito e ha deciso per la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi.

L'avv. [OMISSIS] ricorre in proprio avverso la decisione del CDD chiedendone la riforma al sol fine della mitigazione della sanzione: con l'unico motivo di ricorso l'avv. [OMISSIS] contesta la decisione, ritenendola ingiusta e sproporzionata rispetto alla effettiva condotta tenuta.

L'incolpato sostiene che l'inerzia della propria condotta in merito alla documentazione delle proprie attività formative può rilevare *“solo in ordine alla sussistenza dell'illecito deontologico, ma non in ordine alla sua addebitabilità all'avvocato che può trovarsi nell'oggettiva difficoltà di assolvere l'obbligo formativo.*

Sul punto l'incolpato sostiene di aver svolto attività di docente di diritto e di averne dato informazione al COA di appartenenza a mezzo pec; tale costante aggiornamento avrebbe dovuto essere presa in considerazione da parte del CdD, quanto meno quale circostanza attenuante. Nella tesi difensiva. il Consiglio Distrettuale non ha condotto un'istruttoria adeguata al fine di valutare la responsabilità dell'avvocato e le circostanze attenuanti, per applicare una diversa e minore sanzione; chiede quindi la mitigazione della sanzione sino all'avvertimento.

All' esito della discussione, sentito il Procuratore Generale e il Difensore dell' incolpato il Collegio tratteneva il procedimento in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proprio ricorso l'avv. [OMISSIS] appunta la propria critica alla misura della sanzione comminata dal CdD, nella sussistenza della condotta contestata e giustifica la richiesta di temperamento della sanzione, applicata nella misura della sospensione dall'attività professionale per due mesi, affermando di aver svolto attività formativa costante conseguente all'attività di insegnamento di materie giuridiche in una scuola superiore.

Il rilievo non è pertinente alla contestazione, in quanto evidenza ed anzi dà prova dell'incoscienza della natura dell'obbligo formativo al quale l'avv. [OMISSIS] ha inteso sottrarsi.

L'obbligo di formazione continua per gli avvocati trova la sua ratio in un insieme di esigenze convergenti: garantire al soggetto assistito una prestazione competente e aggiornata, assicurare l'adeguamento costante della difesa alle riforme legislative e giurisprudenziali, preservare il decoro e la dignità della professione e prevenire, per quanto possibile, responsabilità disciplinari e civili connesse a carenze di preparazione. In quest'ottica, la formazione continua non è un mero adempimento formale ma un dovere sostanziale che dà contenuto concreto ai doveri di diligenza, competenza e lealtà che caratterizzano il rapporto professionale con l'assistito e che sono presidiati, sul piano interno alla categoria, dalle norme deontologiche e, sul piano esterno, dalla responsabilità civile del professionista.

La formazione dell'avvocato non può in alcun modo esser soddisfatta da un aggiornamento professionale in materie giuridiche finalizzato all' insegnamento in quanto è altra la costante cura della preparazione professionale della quale lo studio delle materie giuridiche è senza dubbio parte essenziale ma non esaustiva anche solo volendo riferirsi all' aspetto della necessaria costante attenzione per la deontologia e l'ordinamento forense, che rappresentano parte essenziale della formazione continua.

Nell' evidenza della violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, non contestata dal ricorrente, si deve procedere con la valutazione della sanzione da comminare e, sul punto, il Consiglio di Disciplina ritenne di applicare la sanzione aggravata della sospensione dall' esercizio dell'attività professionale qualificando la scelta nel mero richiamo al criterio della adeguatezza, omettendo così alcuna esposizione dei motivi che hanno fatto ritenere come adeguata e proporzionata

alla violazione deontologica commessa, quali l'assenza totale di alcuna attività formativa ed il comportamento complessivo dell'incolpato, che ha inteso estraniarsi dal procedimento disciplinare a suo carico e a non mitigare la sanzione in altra non interdittiva dello svolgimento della professione, non risultando precedenti disciplinari dell'incolpato

Nel richiamo, in particolare di tale ultimo elemento di fatto, attinente la condotta complessiva dell' avv. [OMISSIS], questo Consiglio ritiene quindi che la doglianza del ricorrente in merito alla misura della sanzione come applicata possa trovare parziale accoglimento, in particolare in merito al difetto della motivazione del provvedimento assunto e di conseguenza, nella rivalutazione dell'adeguatezza della sanzione conseguente all' accertamento della responsabilità disciplinare il Consiglio, per i motivi esposti, ritiene di giungere all'applicazione della sanzione della censura che appare adeguata alla violazione contestata ed accertata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, accoglie il ricorso e per l'effetto applica all' avv. [OMISSIS] per la violazione dell' art. 15 cdf la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Paola Carello

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 7 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà